



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**  
**DECIMA CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Damiano Spera  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **20333/2018** promossa da:

██████████ (C.F. ██████████) in proprio e nella qualità di madre  
esercente la responsabilità genitoriale di ██████████ ██████████ ██████████  
rappresentata e difesa  
dall'avvocato ██████████ ██████████

██████████ (C.F. ██████████) in proprio e nella qualità di  
madre esercente la responsabilità genitoriale di ██████████ ██████████ ██████████  
rappresentata e  
difesa dall'avvocato ██████████ ██████████

ATTRICI

contro

██████████ S.p.a. (P.IVA ██████████) rappresentata e difesa  
dall'avvocato ██████████ ██████████

██████████ (C.F. ██████████) rappresentata e difesa  
dall'avvocato ██████████ ██████████

CONVENUTE

**CONCLUSIONI**

All'udienza di precisazione delle conclusioni in data 15 dicembre 2020, le parti concludevano come da  
verbale di causa.



Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. Con atto di citazione ritualmente notificato, [REDACTED] in proprio e nella qualità di madre esercente la responsabilità genitoriale di [REDACTED] e [REDACTED] in proprio e nella qualità di madre esercente la responsabilità genitoriale di [REDACTED] convenivano in giudizio [REDACTED] S.p.a. e [REDACTED] per sentir dichiarare la responsabilità esclusiva di quest'ultima e, per l'effetto, condannarle al risarcimento, in loro favore, dei danni patrimoniali e non patrimoniali, *iure proprio* e *iure hereditatis*, subiti in seguito al sinistro stradale avvenuto in San Giuliano Milanese il 12 aprile 2017, in cui perse la vita il loro congiunto [REDACTED]

Si costituivano in giudizio le parti convenute [REDACTED] S.p.A. e [REDACTED] che si opponevano alle richieste formulate dalle attrici tanto sotto il profilo dell'*an* quanto sotto quello del *quantum debeatur*, concludendo per il rigetto di tutte le domande attoree.

Alla prima udienza del 3 ottobre 2018, il Giudice concedeva i termini *ex art.* 183 comma 6 c.p.c. e rinviava per la trattazione sui mezzi di prova all'udienza del 13 marzo 2019.

All'udienza del 13 marzo 2019, il Giudice ammetteva la prova testimoniale dedotta da parte convenuta, rinviando per l'escussione del teste e l'audizione dei periti di parte all'udienza del 3 luglio 2019.

All'udienza del 3 luglio 2019, il Giudice, dopo aver escusso il teste e ottenuto i chiarimenti dai periti di parte, ammetteva la prova testimoniale dedotta da parte attrice e disponeva c.t.u. psicologica su [REDACTED] [REDACTED] figlia minore del defunto. A tal fine, il Giudice nominava c.t.u., formulava il quesito e rinviava per il giuramento del c.t.u. nominato e per l'escussione dei testi all'udienza del 28 gennaio 2020.

All'udienza del 28 gennaio 2020, il c.t.u. prestava il giuramento di rito, dichiarava di accettare l'incarico e ritirava i fascicoli di parte. Il Giudice fissava i termini per lo svolgimento della consulenza tecnica d'ufficio e procedeva con l'escussione dei testi richiesti da parte attrice.

Successivamente, il Giudice, letto il ricorso per ricusazione del c.t.u. presentato da parte attrice, concedeva i termini a parte convenuta e al c.t.u. per la presentazione di brevi memorie e fissava per il 17 luglio 2020 l'udienza per la relativa trattazione in contraddittorio.

All'udienza del 17 luglio 2020, il Giudice rigettava l'istanza di ricusazione, nonché l'istanza attorea di nomina di altro c.t.u. In aggiunta, a fronte della successiva richiesta delle attrici di porre fine alle indagini peritali, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15 dicembre 2020.

A quest'ultima udienza, le parti precisavano le conclusioni come da verbale di causa e il Giudice concedeva i termini *ex art.* 190 c.p.c., scaduti i quali, tratteneva la causa in decisione.



2. Le attrici agiscono in giudizio, in qualità di congiunti del defunto [REDACTED] [REDACTED] per ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti in occasione del sinistro stradale avvenuto in San Giuliano Milanese il 12 aprile 2017, intorno alle ore 21:30/21:40. In quelle circostanze di tempo e di luogo, [REDACTED] [REDACTED] padre di [REDACTED] [REDACTED] e di [REDACTED] [REDACTED] compagno di [REDACTED] [REDACTED] ed ex coniuge di [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] perdeva la vita a seguito del sinistro *de quo*, all'età di 43 anni. In particolare, [REDACTED] [REDACTED] a bordo del proprio scooter Kimco Young, stava percorrendo Via Pedriano con direzione di marcia Melegnano quando, all'altezza del civico 27 di Via Pedriano, entrava in collisione con il veicolo Hunday I10, di proprietà e condotto da [REDACTED] [REDACTED] assicurata per la RCA con [REDACTED] [REDACTED] S.p.A. con polizza n. [REDACTED]

Le attrici individuano come esclusivo responsabile del sinistro la convenuta [REDACTED] [REDACTED] la quale *“proveniente dall'opposto senso di marcia, nell'impegnare una curva destrorsa invadeva parzialmente la corsia di marcia occupata dal sig. [REDACTED] che nulla poteva fare per evitare lo scontro”* (atto di citazione, pag. 2). Per questa ragione, agiscono nei suoi confronti, nonché nei confronti di [REDACTED] [REDACTED] S.p.A., quale compagnia di assicurazione.

Le convenute rilevano, di converso, come l'evento fu determinato esclusivamente dalla condotta di guida del defunto [REDACTED] [REDACTED] il quale *“procedendo ad una velocità di 59km/h circa, giunto all'altezza del tratto curvilineo della carreggiata – per cause dovute alla velocità di marcia tenuta ovvero alla posizione non corretta su una carreggiata dalle caratteristiche più sopra descritte – invadeva la porzione di corsia opposta di marcia, cagionando il successivo impatto contro l'autovettura Hyndai I10, procedente regolarmente sulla corsia di marcia con direttrice S.S. 9 – via Marignano”*, richiamando, a tal proposito, gli accertamenti già espletati in sede penale (comparsa di costituzione, pagg. 5 e 6). Nel procedimento penale, all'esito delle indagini, il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Lodi richiese l'archiviazione del procedimento penale R.G.N.R. 1411/2017, che vedeva indagata la convenuta [REDACTED] [REDACTED] per il reato ex art. 589 c.p., rilevando come la condotta di guida di quest'ultima fosse stata improntata al pieno rispetto delle norme sulla circolazione stradale, secondo quanto emerso, in particolare, dai risultati dell'esperita consulenza tecnica cinematica svolta dall'Ing. [REDACTED]. Conseguentemente, il Giudice per le indagini preliminari, riportandosi alle motivazioni del Pubblico Ministero, dispose l'archiviazione del suddetto procedimento penale.

3. In via pregiudiziale, sull'ammissibilità della domanda formulata nella memoria n. 1 da parte attrice, si osserva quanto segue.

Le attrici, con la memoria n.1 ex art. 183 comma 6 c.p.c., deducono che sia maggiormente opportuno inquadrare la fattispecie di cui è causa nell'ambito dell'art. 2054 comma 2 c.c., con conseguente operatività della presunzione di pari corresponsabilità del sinistro occorso; pertanto,

richiedono l'accertamento della responsabilità della convenuta [REDACTED] [REDACTED] ai sensi dell'art. 2054 comma 2 c.c. e, per l'effetto, la condanna di quest'ultima e di [REDACTED] S.p.A. al risarcimento dei danni subiti a causa del sinistro, quantificati nell'importo domandato con atto di citazione diminuito del 50%.

Le convenute, di contro, eccepiscono l'inammissibilità della domanda formulata ex art. 2054 comma 2 cod. civ., poiché costituirebbe una inammissibile *mutatio libelli*.

Sulla differenza tra *mutatio* ed *emendatio libelli*, giova ricordare che le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno chiarito che la modificazione della domanda "può riguardare anche uno o entrambi gli elementi identificativi della medesima sul piano oggettivo (*petitum e causa petendi*)" ma, per evitare che si determini un'inammissibile *mutatio*, "la domanda modificata deve pur sempre riguardare la medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio con l'atto introduttivo o comunque essere a questa collegata", sempre che "tra la domanda inizialmente proposta e quella poi successivamente formulata con la memoria ex art. 183, comma sesto, cod. proc. civ., sussista quel rapporto di connessione per "alternatività" od "incompatibilità" (Cass. Sez. Un., n. 12310/2015; Cass. Sez. Un., n. 22404/2018).

In applicazione di detto principio, la domanda proposta da parte attrice con la memoria n.1 ex art. 183 comma 6 c.p.c., volta all'accertamento della responsabilità della convenuta [REDACTED] [REDACTED] ex art. 2054 comma 2 c.c., è ammissibile; difatti, trattasi di una ipotesi consentita di *emendatio libelli*, stante la connessione con la vicenda sostanziale già dedotta in giudizio, nonché il rapporto di alternatività con la domanda inizialmente proposta, atteso che non si aggiunge a quest'ultima, bensì si sostituisce alla stessa, essendo ritenuta da parte attrice maggiormente idonea a soddisfare i propri interessi.

#### 4. Con riferimento all'*an debeatur*, si osserva quanto segue.

In relazione all'incidente mortale per cui è causa, è già stata svolta un'istruttoria in sede di indagini preliminari presso la Procura della Repubblica di Lodi, conclusasi con provvedimento di archiviazione pronunciato dal Giudice per le Indagini Preliminari in data 11 gennaio 2018 (doc. 3 fascicolo parte convenuta).

Come noto, l'archiviazione (come la sentenza di non luogo a procedere pronunciata all'esito della udienza preliminare e quella di proscioglimento a seguito del dibattimento) non determina, di per sé, il rigetto delle pretese civili relative al fatto illecito: una medesima circostanza, infatti, può non costituire illecito penale ma, al contempo, ben essere sussumibile nell'ambito d'applicazione dell'illecito civile.

I risultati dell'istruttoria svolta dal Pubblico Ministero, dunque, potranno comunque – in relazione ai fatti da essa accertati – essere presi in considerazione in questa sede e costituire elementi idonei sui quali fondare il convincimento del Giudice.



In tale prospettiva, è priva di pregio la doglianza attorea secondo cui questo Giudice non potrebbe valutare i risultati dell'istruttoria svolta dalla Procura di Lodi in quanto espletati in assenza di contraddittorio con le persone offese, ovvero determinanti l'adozione di un provvedimento di archiviazione in difetto della preventiva notifica dell'avviso della relativa richiesta da parte del Pubblico Ministero, in violazione di quanto disposto dall'art. 408 comma 3 bis c.p.p.

Invero, in ordine a tale ultimo profilo, preme evidenziare che il suddetto articolo, laddove richiede che *"per i delitti commessi con violenza alla persona, l'avviso della richiesta di archiviazione è in ogni caso notificato, a cura del Pubblico Ministero, alla persona offesa"*, non opera con riguardo ad ogni tipologia di reato per cui si procede, bensì soltanto per i delitti commessi con violenza alla persona. La Corte di Cassazione, di recente, proprio in ordine al reato di omicidio colposo in conseguenza di sinistro stradale, ha escluso che tale delitto rientri nelle ipotesi di delitti commessi con violenza alla persona, ai sensi dell'articolo 408 comma 3 bis c.p.p.

Nel dettaglio, la Suprema Corte ha evidenziato che *"la norma in esame fa riferimento ai soli delitti dolosi, discendendo tale interpretazione dalla lettura del contenuto della pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 10959 del 29/01/2016, Rv. 265894). In essa si stabilisce che la invocata disposizione di cui all'art. 408, comma 3-bis, cod. proc. pen., si applica ai reati di atti persecutori e di maltrattamenti in famiglia, previsti dagli artt. 612-bis e 572, cod. pen., in quanto l'espressione "violenza alla persona" deve essere intesa alla luce del concetto di "violenza di genere", risultante dalle pertinenti disposizioni di diritto internazionale recepite nel nostro ordinamento e di diritto comunitario. Pertanto, nella nozione di "violenza alla persona" deve intendersi ricompreso ogni atto intenzionale di violenza verso la persona, sia essa fisica che morale, restando esclusi i delitti colposi, per loro natura non intenzionali"* (Cass., n. 12259/2018).

In adesione a quanto statuito dalla Suprema Corte, relativamente all'esclusione del delitto di omicidio colposo dall'ambito di operatività dell'art. 408 comma 3 bis c.p.p., questo Giudice ritiene di poter prendere in considerazione nella presente sede i risultati dell'istruttoria svolta dalla Procura di Lodi.

In particolare, la consulenza tecnica cinematica disposta dal Pubblico Ministero ha ricostruito la dinamica del sinistro stradale come segue: il deceduto percorreva la via Pedriano nel territorio urbano del Comune di San Giuliano Milanese, diretto verso la S.S. 9, quando, giunto all'altezza della curvatura dell'asse della via Pedriano, a causa della velocità di marcia tenuta, non conforme al tratto di percorrenza e alla posizione spostata verso il centro dell'asse stradale, deviava la propria traiettoria di marcia verso sinistra, spostandosi quindi oltre il margine destro della carreggiata. In tale fase, il conducente del motociclo stringeva la curva percorsa, invadendo la corsia opposta di marcia. A seguito



di tale posizione tenuta sulla carreggiata, il motoveicolo collideva con l'autovettura Hyundai I10, la cui conducente percorreva regolarmente via Pedriano con opposto senso di marcia. Secondo quanto ricostruito dal perito del Pubblico Ministero, quest'ultima, all'avvistamento del motoveicolo, pressoché contestuale all'impatto, effettuava una manovra difensiva, tentando una deviazione verso destra per cercare di evitare l'ostacolo (relazione di consulenza tecnica dell'Ing. [REDACTED] pagg. 28 e seguenti).

Il consulente del Pubblico Ministero, Ing. [REDACTED] giunge dunque a ritenere che il sinistro si sia verificato a causa della condotta tenuta dal deceduto [REDACTED] [REDACTED] e che sia avvenuto *"nella parte centrale sinistra relativamente alla porzione di carreggiata percorsa dalla conducente dell'autovettura"* (relazione di consulenza tecnica dell'Ing. [REDACTED] pag. 41), valorizzando, a tal fine, la posizione dei mezzi post urto, i punti d'urto tra i due veicoli, nonché i frammenti rilevati sulla carreggiata.

La suddetta ricostruzione, tuttavia, è avversata da parte attrice, la quale rileva come tale consulenza presenti delle lacune, allegando a conforto di ciò una relazione di consulenza tecnica cinematica predisposta dall'Ing. [REDACTED] in qualità di consulente di parte.

Nello specifico, il consulente di parte attrice ritiene inverosimile che il consulente del Pubblico Ministero abbia individuato il punto d'urto nella corsia di pertinenza dell'autovettura quando neanche i Carabinieri hanno ritenuto di avere elementi sufficienti per stabilire il punto della collisione tra i veicoli, pur essendo intervenuti nell'immediatezza del fatto e pur avendo ispezionato personalmente la scena del sinistro. In aggiunta, dalla consulenza tecnica di parte attrice emerge che le posizioni post urto dei mezzi siano maggiormente compatibili con un urto in corrispondenza della mezzeria, non escludendosi neppure una modesta invasione in quella percorsa del motociclo, in virtù della posizione obliqua della vettura in quiete e della posizione del motociclista, rinvenuto sul marciapiede della propria corsia di marcia, nonostante l'urto con la vettura sia stato frontale (relazione di consulenza tecnica cinematica redatta dall'Ing. [REDACTED] pag. 15). Inoltre, in ordine ai frammenti sparsi sulla carreggiata, il consulente di parte attrice rileva che tali frammenti siano scarsamente illustrati nel fascicolo dei Carabinieri e che quel poco della nuvola dei frammenti che si intravede nelle fotografie sia distribuita nella corsia di marcia del motociclo. Pertanto, l'Ing. [REDACTED] consulente di parte attrice, sostiene che: *"i pochi elementi a disposizione non consentono di individuare con precisione il punto d'urto, né secondo l'asse longitudinale della strada né (aspetto più importante) in senso trasversale. Si può tuttavia ragionevolmente concludere che la collisione tra i veicoli è avvenuta in prossimità del centro strada, senza potersi determinare se il punto d'urto si trovi leggermente nella corsia del motociclo o dell'autovettura, o in corrispondenza della mezzeria della strada"* (relazione di consulenza tecnica cinematica di parte redatta dall'Ing. [REDACTED] pag. 20).



Da ultimo, con riguardo alla velocità dei mezzi, secondo l'elaborazione tecnica eseguita dall'ing. [REDACTED] entrambi i conducenti non hanno rispettato i limiti di velocità prescritti nel tratto di strada teatro dello scontro, marciando in eccesso di velocità rispetto al limite dei 30 km/h vigente nel tratto di strada in esame (relazione di consulenza tecnica cinematica di parte redatta dall'Ing. [REDACTED] pag. 26).

Parte convenuta, di converso, contesta quanto dedotto da parte attrice e condivide le conclusioni cui è giunto il consulente del Pubblico Ministero. A tal fine, provvede a depositare la perizia redatta dal proprio consulente, il per. ind. [REDACTED] che, riportandosi a quanto già sostenuto dalla Procura di Lodi, conviene nell'individuare, quale ragione unica del sinistro stradale, il comportamento tenuto dal motociclista, il quale, a causa dell'eccessiva velocità, è stato costretto a tagliare la curva, invadendo l'opposta corsia di marcia (relazione di consulenza tecnica di parte redatta dal Per. Ind. [REDACTED] pag. 12).

Alla luce delle risultanze probatorie in atti, la responsabilità per il sinistro di cui è causa non può ritenersi riconducibile in via esclusiva ad uno dei due conducenti, né tantomeno può essere determinata la misura della stessa attribuibile ad ognuno nella produzione dell'evento dannoso.

Nel caso di specie, invero, non risulta superata la presunzione di cui all'art. 2054, 2° comma, c.c., che opera sino a quando non sia fornita una prova contraria che possa consentire di stabilire con certezza il grado di responsabilità di ciascuno dei soggetti coinvolti (si veda in merito Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 9353 del 04/04/2019: *"In tema di scontro tra veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, comma 2 c.c. ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro"*).

Difatti, come si evince dalla relazione di incidente, anche i Carabinieri, intervenuti in loco nell'immediatezza del sinistro, non sono stati in grado di determinare il punto d'urto tra i due veicoli, non avendo rilevato tracce di scarrocciamento prodotte dalle strutture meccaniche del motociclo, rilevanti a delineare la traiettoria di caduta dello stesso mezzo. Inoltre, i frammenti sparsi sulla carreggiata appaiono scarsamente illustrati nel fascicolo fotografico dei Carabinieri medesimi, sicché risulta difficile individuare ove lo scontro si sia verificato.

In aggiunta, nel caso in esame, non vi sono testimoni oculari che abbiano assistito all'evento e siano perciò in grado di riferire la dinamica esatta dello stesso, ma vi è soltanto una teste, [REDACTED] che al momento dell'urto era impegnata nelle operazioni di scarico del bagagliaio della propria autovettura. In merito, la predetta teste, all'udienza del 3 luglio 2019, dichiarava: *"ho visto uno scooter che arrivava a mio giudizio ad alta velocità in direzione centro; mi ero girata nuovamente verso l'auto per*

scaricarla quando ho sentito un forte rumore. Mi resi conto che si era verificato un incidente e mi sono recata verso il luogo dell'incidente e ho visto una automobile incidentata. ADR non avevo visto l'auto fino a quando l'incidente si era già verificato" (verbale di udienza del 3 luglio 2019). Ne consegue che tale dichiarazione non offre elementi utili a questo Giudice per valutare la dinamica dell'incidente e, dunque, accertare nel dettaglio la responsabilità dei conducenti nella causazione dello stesso.

Da ultimo, anche i consulenti di parte, l'Ing. [REDACTED] e il Per. Ind. [REDACTED] [REDACTED] nel rendere chiarimenti a questo Giudice all'udienza del 3 luglio 2019, hanno concordato nel ritenere che, dalle foto in atti, non risulti che i detriti siano stati rinvenuti in prevalenza nella corsia di pertinenza della moto, come invece ritenuto dal consulente tecnico del Pubblico Ministero.

Sulla base delle considerazioni sopra esposte, quindi, questo Giudice ritiene sussistente un concorso colposo nella causazione del sinistro di cui è causa in capo ad entrambi i conducenti nella misura del 50% ciascuno ex art. 2054 comma 2 c.c.

#### 5. Con riferimento al *quantum debeatur*, si osserva quanto segue.

##### 5.1 Sulla risarcibilità del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale.

Le attrici lamentano il pregiudizio subito con la morte di [REDACTED] [REDACTED] e cioè la perdita del rapporto parentale con lo stesso, richiedendo, a tal fine, il relativo risarcimento del danno in favore dei figli [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] nonché della compagna [REDACTED] [REDACTED].

In via preliminare, giova evidenziare che con la suddetta voce di danno non patrimoniale si deve intendere quel pregiudizio, subito dal prossimo congiunto, che va ad incidere tanto sul profilo della sofferenza interiore soggettiva, quanto sul piano dinamico-relazionale (Cass. n. 28989/2019).

Per quanto concerne più specificamente la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, occorre ricordare quanto segue.

In mancanza di parametri di quantificazione analitica, il danno da perdita del rapporto parentale, così come altre ipotesi di danno non patrimoniale, è liquidabile esclusivamente mediante il ricorso a criteri equitativi a norma del combinato disposto degli artt. 1226 e 2056 c.c.

L'art. 1226 c.c., nel prevedere che se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, "*per una parte risponde alla tecnica della fattispecie, quale collegamento di conseguenze giuridiche a determinati presupposti di fatto, per l'altra ha natura di clausola generale, cioè di formulazione elastica del comando giuridico che richiede di essere concretizzato in una norma individuale aderente alle circostanze del caso*". Più precisamente, "*quale fattispecie, l'art. 1226 richiede sia che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, la prova del danno nel suo ammontare, sia che risulti assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno medesimo. Quale clausola generale, l'art. 1226 viene a*



definire il contenuto del potere del giudice nei termini di "valutazione equitativa" (così Cass. n. 10579/2021. Nello stesso senso Cass. n. 28990/2019).

Nella concretizzazione della clausola generale dell'equità in sede di quantificazione del danno non patrimoniale, il giudice di merito deve perseguire il massimo livello di certezza, uniformità e prevedibilità del diritto, così da assicurare la parità di trattamento di cui l'equità integrativa è espressione (Cass. n. 12408/2011). Difatti, *"l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c., deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti uffici giudiziari"* (Cass. n. 10579/2021; n. 12408/2011).

Proprio per assicurare l'esigenza di uniformità di trattamento in situazioni analoghe e, quindi, di certezza del diritto, sono state predisposte delle Tabelle – prima di origine pretoria, poi anche di produzione legislativa – che individuano parametri uniformi per la liquidazione del danno non patrimoniale.

Tanto più diffusa è l'applicazione sul territorio nazionale di un'unica tabella di liquidazione del danno, tanto maggiore è l'auspicata uniformità di trattamento, in ossequio al disposto dell'art. 3 Cost. È bene ricordare che la parità di trattamento presuppone la parità di condizioni, di talché, quantomeno con riferimento alle tabelle di origine pretoria, resta ferma la possibilità di discostarsi dai parametri ivi indicati, con conseguente riespansione della clausola generale di equità, allorché le peculiarità del caso concreto giustificano una differenziazione rispetto ai parametri ivi indicati, i quali disciplinano le situazioni ordinariamente configurabili secondo l'*id quod plerumque accidit*.

La giurisprudenza di legittimità ha, però, recentemente rilevato che non ogni criterio di quantificazione del danno è in grado di assicurare la prevedibilità nell'esercizio della discrezionalità rimessa al giudice di merito. Sicuramente tale finalità è assicurata dall'adozione del sistema del punto variabile, il quale consente di pervenire ad una *"conversione della clausola generale in una pluralità di ipotesi tipizzate risultanti dalla standardizzazione della concretizzazione giudiziale della clausola di valutazione equitativa del danno"*, con ciò definendo *"un complesso di caselle entro le quali sussumere il caso, analogamente a quanto avviene con la tecnica della fattispecie, in funzione dell'uniforme risoluzione delle controversie"* (Cass. n. 10579/2021).

A tale tecnica di liquidazione del danno si fa ricorso nel sistema tabellare inaugurato dalle Tabelle milanesi con riferimento al danno cd. biologico: si individua la misura standard del risarcimento per l'appunto tramite il sistema del punto variabile, misura che può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari.



Il sistema tabellare milanese disciplinante la quantificazione del danno biologico ha trovato larga diffusione sull'intero territorio nazionale, consentendo, così, di perseguire l'esigenza di prevedibilità ed uniformità delle liquidazioni giudiziali, tanto da veder riconosciuto la sua natura paranormativa (recentemente Cass. n. 8532/2020).

Per quanto qui di rilievo, occorre ricordare che l'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano ha predisposto un sistema tabellare che fornisce parametri uniformi per la liquidazione di un'altra tipologia di danno non patrimoniale, nella specie quello da perdita del rapporto parentale che viene in rilievo nel caso di specie. Anche tale tabella ha avuto larga diffusione sul territorio nazionale, come si evince dal consolidato orientamento giurisprudenziale (inaugurato con Cass. n. 12408/2011, c.d. "sentenza Amatucci") secondo il quale anche per la liquidazione di tale voce di danno non patrimoniale occorre fare riferimento ai criteri elaborati dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano (cfr. par. 3.2.5. Cass. n. 12408/2011).

In questo caso, differentemente da quanto si è visto per il danno biologico, non si è fatto ricorso alla tecnica del punto variabile, ma si è prevista una forbice edittale risarcitoria che consente di tenere conto di tutte le circostanze del caso concreto tipizzabili, in particolare: della sopravvivenza o meno di altri congiunti del nucleo familiare primario, della convivenza o meno di questi ultimi, della qualità ed intensità della relazione affettiva familiare residua, della qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale con la persona perduta, dell'età della vittima primaria e secondaria. Sulla base di questi parametri sono stati identificati dei valori edittali massimi e minimi, differenziati a seconda del rapporto di parentela sussistente tra danneggiato e congiunto deceduto.

Proprio la tecnica di liquidazione del danno prescelta è stata censurata da una recente pronuncia della Corte di Cassazione, in quanto ritenuta inadeguata a perseguire le esigenze di uniformità sottese ad ogni valutazione equitativa (Cass. n. 10579/2021). Nella specie, vengono individuati due principali limiti al sistema tabellare milanese in materia di danno da perdita del rapporto parentale: da un lato, esso *"si limita ad individuare un tetto minimo ed un tetto massimo, fra i quali ricorre peraltro una assai significativa differenza (ad esempio a favore del coniuge è prevista nell'edizione 2021 delle tabelle un'oscillazione fra Euro 168.250,00 e Euro 336.500,00)"* (Cass. n. 10579/2021); dall'altro lato, non si fa ricorso al criterio del punto variabile, il quale consentirebbe di tradurre la clausola generale dell'equità in una fattispecie, con ciò circoscrivendo l'esercizio della discrezionalità del giudice in sede di liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale e assicurando, conseguentemente, l'uniformità di trattamento sul territorio nazionale.

Proprio tali elementi precludono alla Tabella di garantire *"la funzione per la quale è stata concepita, che è quella dell'uniformità e prevedibilità delle decisioni a garanzia del principio di eguaglianza.*



*L'individuazione di un così ampio differenziale costituisce esclusivamente una perimetrazione della clausola generale di valutazione equitativa del danno e non una forma di concretizzazione tipizzata quale è la tabella basata sul sistema del punto variabile. Resta ancora aperto il compito di concretizzazione giudiziale della clausola, della quale, nell'ambito di un range assai elevato, viene indicato soltanto un minimo ed un massimo. In definitiva si tratta ancora di una sorta di clausola generale, di cui si è soltanto ridotto, sia pure in modo relativamente significativo, il margine di generalità. La tabella, così concepita, non realizza in conclusione l'effetto di fattispecie che ad essa dovrebbe invece essere connotato" (Cass. n. 10579/2021).*

A fronte di tali considerazioni, la Corte di Cassazione auspica la predisposizione di *"una tabella per la liquidazione del danno parentale basata sul sistema a punti, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione. In particolare, i requisiti che una tabella siffatta dovrebbe contenere sono i seguenti: 1) adozione del criterio "a punto variabile"; 2) estrazione del valore medio del punto dai precedenti; 3) modularità; 4) elencazione delle circostanze di fatto rilevanti (tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza) e dei relativi punteggi" (Cass. n. 10579/2021).*

In attesa della predisposizione di una tabella coerente con le indicazioni fornite dalla Corte di Cassazione, è necessario individuare il regime transitorio che disciplini le modalità di quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale, così da fronteggiare *"l'impatto di un simile mutamento evolutivo della giurisprudenza di legittimità sulle controversie" in corso (Cass. n. 10579/2021).*

Non vi è chi non veda come la sentenza in esame, pur nella consapevolezza dell'impatto del suo *dictum*, manchi di fornire espresse indicazioni in merito al regime transitorio da adottare: invero, la Corte si è limitata a disciplinare l'ipotesi in cui il giudice di merito si discosti dalla tabella a punto variabile e non invece l'ipotesi in cui manchi una tabella che fornisca i parametri di quantificazione del danno. Così si legge nella motivazione della Corte: *"Resta infatti fermo che, ove la liquidazione del danno parentale sia stata effettuata non seguendo una tabella basata sul sistema a punti, l'onere di motivazione del giudice di merito, che non abbia fatto applicazione di una siffatta tabella, sorge nel caso in cui si sia pervenuti ad una quantificazione del risarcimento che, alla luce delle circostanze del caso concreto, risulti inferiore a quella cui si sarebbe pervenuti utilizzando la tabella in discorso, o comunque risulti sproporzionata rispetto alla quantificazione cui l'adozione dei parametri tratti da tale tabella avrebbe consentito di pervenire. Il criterio per la valutazione delle decisioni adottate sulla base del precedente orientamento è dunque quello dell'assenza o presenza di sproporzione rispetto al danno che si sarebbe determinato seguendo una tabella basata sul sistema a punti. Ove una tale sproporzione ricorra, il criterio di giudizio riposa nell'esame della motivazione della decisione" (Cass. n.*



10579/2021). È evidente che la soluzione proposta dalla Corte di Cassazione non è affatto appagante, in quanto presuppone l'esistenza di una tabella a punto variabile, allo stato inesistente.

Ne discende, quindi, che spetta a Questo Giudice individuare una disciplina transitoria che consenta di procedere alla liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, nel rispetto del portato innovativo della pronuncia della Corte di Cassazione n. 10579 del 2021, nelle more della predisposizione di una Tabella che risponda ai parametri individuati nella citata sentenza e i cui lavori sono già stati avviati presso l'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano.

A tal fine questo Giudice ritiene di poter far ricorso ai parametri forniti dall'attuale tabella milanese, salve le precisazioni che di seguito verranno esposte.

L'attuale sistema tabellare individua un *range* all'interno del quale – come chiarito dalla Corte di Cassazione – deve ancora procedersi alla concretizzazione giudiziale della clausola generale, a seconda delle peculiarità del caso di specie.

Si può ragionevolmente affermare che la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale ben potrà essere effettuata all'interno della cornice edittale individuata dalle Tabelle milanesi, in quanto, comunque, consente di ridurre, “*in modo relativamente significativo, il margine di generalità*” e, conseguentemente, di discrezionalità che diversamente sarebbe rimesso al giudice procedente (Cass. n. 10579/2021).

Del resto, il monitoraggio in corso presso l'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano -di oltre cinquecento decisioni aventi ad oggetto il risarcimento del danno parentale ed emesse da Uffici Giudiziari di tutta Italia - ha già comprovato che la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale è generalmente effettuata in applicazione delle Tabelle milanesi. Conseguentemente, trattasi di precedenti necessari e utili per poter estrarre il valore medio del punto come richiesto dalla Sentenza Cass. n. 10579/2021. E tuttavia, in attesa dell'elaborazione della “tabella a punti”, appare certamente corretta l'individuazione sin d'ora dei parametri minimi e massimi previsti dalle Tabelle milanesi, che costituiscono con tutta evidenza l'*humus* da cui far germogliare il valore del punto.

Peraltro, è appena il caso di evidenziare che i valori minimi e massimi indicati nella Tabella milanese, nella sua attuale formulazione, sono frutto della combinazione di parametri che includono quelli indicati dalla pronuncia della Corte di Cassazione in parola. Nella specie, come già accennato, la Tabella milanese è stata predisposta sulla base dei seguenti parametri: la sopravvivenza o meno di altri congiunti del nucleo familiare primario, la convivenza o meno di questi ultimi, la qualità ed intensità della relazione affettiva familiare residua, la qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale con la persona perduta, l'età della vittima primaria e secondaria. Conseguentemente, i valori minimi e massimi ivi indicati sono quelli che discendono dall'applicazione



delle circostanze concrete tipizzabili individuate dalla Corte di Cassazione e segnalate come criteri per la predisposizione di un nuovo sistema tabellare.

Ovviamente, all'interno di questa cornice, delimitata dai valori minimi e massimi della Tabella milanese, dovrà procedersi nella fattispecie concreta all'individuazione del *quantum* risarcitorio dovuto in conformità ai citati parametri, della cui applicazione e comparazione dovrà darsi adeguatamente ed analiticamente conto nella motivazione della decisione del giudice di merito, così da consentire un sindacato sull'esercizio della discrezionalità rimessa al giudice in sede di liquidazione del danno.

Stante quanto innanzi esposto in merito alla scelta di adottare nel caso di specie le tabelle milanesi per la liquidazione del danno parentale, è a questo punto necessario distinguere le posizioni dei diversi attori, soprattutto diversificando la posizione dei due figli, [REDACTED] [REDACTED] (nato dal precedente matrimonio con l'attrice [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] (nata dalla relazione con l'attrice [REDACTED] [REDACTED] da quella della compagna, [REDACTED] [REDACTED]

Con riferimento ai figli del *de cuius* si osserva quanto segue.

All'epoca del sinistro mortale, il figlio [REDACTED] [REDACTED] e la figlia [REDACTED] [REDACTED] avevano, rispettivamente, 14 e 7 anni. Quest'ultima coabitava con il padre, insieme alla propria madre, odierna attrice, [REDACTED] [REDACTED] come dedotto da parte attrice negli atti depositati e come anche confermato dai testi [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] ed [REDACTED] [REDACTED] all'udienza del 28 gennaio 2020. Di converso, il figlio [REDACTED] [REDACTED] coabitava con la propria madre [REDACTED] [REDACTED] ex coniuge del defunto a far data dal 2010. Ciononostante, l'affidamento del figlio [REDACTED] [REDACTED] era condiviso tra i genitori, tant'è che il defunto [REDACTED] [REDACTED] poteva incontrare e tenere con sé il figlio minore [REDACTED] [REDACTED] ogni volta che intendeva farlo, previo accordo con la madre [REDACTED] [REDACTED] (v. sentenza di scioglimento del matrimonio n. 3274/2010 pronunciata dal Tribunale di Milano).

Posto quanto sopra, in merito all'aspetto dinamico-relazionale, anche alla luce della minore età dei figli, deve ritenersi che la prematura morte del padre [REDACTED] [REDACTED] (a soli 43 anni) abbia determinato per entrambi un serio sconvolgimento nella vita di relazione: per la figlia [REDACTED] [REDACTED] tale sconvolgimento risulta particolarmente intenso stante la situazione di coabitazione che vi era con il *de cuius*, oltre che l'età della stessa, avente soltanto 7 anni all'epoca dei fatti; per il figlio [REDACTED] [REDACTED] invece, lo sconvolgimento risulta leggermente inferiore, sia a fronte dell'assenza di coabitazione con il *de cuius* all'epoca del sinistro, sia in considerazione dell'età adolescenziale dello stesso (14 anni all'epoca del sinistro mortale).

In aggiunta, deve essere anche valutata l'altra componente del danno in questione, vale a dire la sofferenza soggettiva, che deve comunque presumersi esistente nel caso di perdita della figura del padre. Parimenti, non ci si può esimere dal considerare l'età di soli 43 anni di [REDACTED] [REDACTED] al momento



del sinistro, e, più in generale, la circostanza che lo stesso non presentasse problematiche di salute. Ciò poteva far presumere che la sua aspettativa di vita fosse più lunga (almeno fino all'età di 82/83 anni), e che quindi, verosimilmente, la sua scomparsa non sarebbe comunque potuta avvenire in tempi così ravvicinati. Di conseguenza, atteso che la perdita di un genitore costituisce sempre un evento tragico e sconvolgente dal punto di vista della sofferenza interiore, nella fattispecie concreta quest'ultima appare essere di rilevante entità sia per la figlia [REDACTED] sia per il figlio [REDACTED].

Alla luce delle argomentazioni esposte, in applicazione dei criteri della Tabella Milanese e in assenza di una tabella a punti come auspicato dalla Corte di Cassazione, liquida ad [REDACTED] la somma di Euro 336.500,00 rivalutati ad oggi e [REDACTED] la somma di Euro 280.000,00 rivalutati ad oggi.

Tuttavia, poiché la responsabilità della convenuta [REDACTED] è stata determinata nella misura del 50%, nella stessa percentuale consegue la statuizione di condanna al risarcimento dei suddetti danni, ossia nella misura di **Euro 168.250,00** per [REDACTED] e nella misura di **Euro 140.000,00** per [REDACTED] rivalutati ad oggi.

Per quanto riguarda l'attrice [REDACTED] si rileva che quest'ultima non era legata a [REDACTED] da alcun vincolo matrimoniale, bensì da una convivenza di fatto *more uxorio*.

In via preliminare, occorre osservare che la giurisprudenza ormai ammette pacificamente la legittimazione attiva della convivente *more uxorio* ad agire per il risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell'uccisione del proprio partner, atteso che il risarcimento del danno da uccisione di un prossimo congiunto spetta non solo ai membri della famiglia legittima, ma anche a quelli della c.d. famiglia naturale, a condizione che si dimostri l'esistenza di uno stabile e duraturo legame affettivo che, per la significativa comunanza di vita e di affetti, sia equiparabile al rapporto coniugale. (Cass., n. 23725/2008; Cass. n. 12278/2011; Cass. n. 09178/2018). A tal fine, anche le Tabelle Milanese, da anni ormai, equiparano la posizione del superstite coniugato a quella del semplice convivente *more uxorio* prevedendo la forbice dei valori monetari nella medesima entità.

Ciò posto, nel caso di specie, occorre valutare se il legame esistente tra l'attrice [REDACTED] e il defunto [REDACTED] fosse stabile e duraturo, tanto da essere equiparabile al rapporto coniugale e, dunque, legittimare l'attrice [REDACTED] alla richiesta di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale.

In ordine a tale aspetto, questo Giudice ritiene che parte attrice abbia dato prova della sussistenza di siffatto legame. Invero, la stabilità e la continuità del legame è innanzitutto desumibile dall'ininterrotta coabitazione dell'attrice [REDACTED] con il defunto [REDACTED] e con la loro figlia [REDACTED]. Tale circostanza, oltre che dedotta da parte attrice (atto di citazione pag. 6), è stata

confermata in sede di istruttoria. Invero, i testi [redacted] ed [redacted] hanno confermato che [redacted] ed [redacted] convivevano stabilmente in Sant'Angelo Lodigiano da circa 10-12 anni. Inoltre, gli stessi testi hanno confermato che i due conviventi conducevano una vita come se fossero marito e moglie e che avevano intenzione di contrarre matrimonio a breve, in considerazione anche della nascita della figlia [redacted] (verbale di udienza del 28 gennaio 2020). Tutto quanto sopra fa desumere l'esistenza di un legame saldo tra l'attrice [redacted] e il *de cuius* [redacted] basato su progetto di vita comune, in virtù del quale avevano assunto spontaneamente e volontariamente reciproci impegni di assistenza morale e materiale.

Posta la sussistenza della legittimazione in capo all'attrice [redacted] con riguardo all'aspetto dinamico relazionale, si deve presumere che quest'ultima, quale convivente *more uxorio*, abbia subito un trauma nella vita di relazione particolarmente intenso; ciò sia perché il defunto [redacted] era il suo compagno di vita, con il quale la stessa aveva intrapreso una convivenza stabile da parecchi anni, sia perché era il padre della figlia [redacted] di anni 7 al momento del sinistro mortale. Allo smarrimento per la perdita del compagno convivente, si accompagna quindi anche una situazione di abbandono e di solitudine nell'educazione della figlia, *status* che si traduce verosimilmente in un sensibile sconvolgimento delle abitudini di vita.

Anche con riguardo alla componente della sofferenza soggettiva interiore, parimenti a quanto innanzi esposto per il rapporto parentale con i figli, venendo in rilievo un rapporto di convivenza equiparabile a quello di coniugio, oltre che in considerazione della presenza della figlia [redacted] si presume la sussistenza di una profonda sofferenza interiore in capo al convivente *more uxorio*.

Analizzando le circostanze del caso concreto, ossia l'età del *de cuius* al momento dell'incidente (43 anni), l'aspettativa di vita dello stesso come sopra esposta, nonché la giovane età della convivente [redacted] (34 anni al momento del sinistro mortale), oltre che la stabilità e l'intensità del legame familiare, appare equo riconoscere un livello di sofferenza alto.

Per queste ragioni, questo Giudice ritiene equo liquidare all'attrice [redacted] la somma di Euro 300.000,00 rivalutati ad oggi. Tuttavia, poiché la responsabilità della convenuta [redacted] è stata determinata nella misura del 50%, nella stessa percentuale consegue la statuizione di condanna al risarcimento del suddetto danno, ossia nella misura di Euro **150.000,00** rivalutati ad oggi.

Gli interessi compensativi - secondo l'ormai consolidato indirizzo delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. sentenza n. 1712/1995) - decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione; per questo periodo, gli interessi compensativi si possono calcolare applicando un

tasso annuo medio ponderato, equitativamente determinato, sul danno rivalutato. Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma rivalutata.

Pertanto, alla luce di tale criterio di calcolo, le convenute in solido devono essere condannate al pagamento, in favore di parte attrice, delle somme così come sopra quantificate, oltre interessi compensativi su ciascuna somma al tasso annuo medio ponderato dello 0,2% dal giorno del decesso (12 aprile 2017) ad oggi, e interessi legali sulle stesse somme da oggi al saldo effettivo.

## 5.2 Sulla risarcibilità del danno patrimoniale da lucro cessante

Parte attrice deduce di aver subito, inoltre, un danno patrimoniale da lucro cessante relativamente alle quote di reddito corrisposte dal defunto sia all'attrice [REDACTED] a titolo di mantenimento del figlio [REDACTED] sia all'attrice [REDACTED] a titolo di mantenimento della figlia [REDACTED] e a titolo di contribuzione al ménage familiare.

Con riguardo alla determinazione del danno patrimoniale da lucro cessante subito dall'attrice [REDACTED] è necessario rilevare che quest'ultima già riceveva dal defunto, per il mantenimento del figlio [REDACTED] una somma pari a Euro 250,00, cui si aggiungeva un importo forfettario per far fronte alle spese straordinarie nella misura del 50% (come statuito dalla sentenza di scioglimento del matrimonio n. 3274/2010 pronunciata dal Tribunale di Milano), determinato da parte attrice in altri Euro 250,00. Tuttavia, tale prospettazione attorea non risulta provata e, pertanto, questo Giudice ritiene equo individuare come importo forfettario aggiuntivo per le spese straordinarie la somma di Euro 150,00.

Pertanto, essendo in tal modo individuato il *quantum* che il defunto corrispondeva all'attrice [REDACTED] per il mantenimento del figlio [REDACTED] nella somma complessiva di Euro 400,00, è ora possibile moltiplicare tale somma per il coefficiente di capitalizzazione di una rendita temporanea, ossia il numero presumibile di anni per i quali si sarebbe protrato il sussidio da parte del defunto. In tal senso, a parere di questo Giudice è necessario far riferimento in via presuntiva all'età in cui il figlio potrà raggiungere l'indipendenza economica, ossia intorno ai 28 anni.

Conseguentemente, il danno patrimoniale da lucro cessante per il mantenimento del figlio [REDACTED] subito dall'attrice [REDACTED] è pari a Euro 67.200,00 (quota di reddito perduta per numero di 14 anni per raggiungere l'età di 28 anni).

In proposito, giova rilevare che, per costante e condivisibile giurisprudenza della Cassazione, "*il danno permanente da incapacità di guadagno non può essere liquidato in base ai coefficienti di capitalizzazione approvati con r.d. n. 1403 del 1922, i quali, a causa dell'innalzamento della durata media della vita e dell'abbassamento dei saggi di interesse, non garantiscono l'integrale ristoro del*



danno, e con esso il rispetto della regola di cui all'art. 1223 c.c." (Cass. Sentenza n. 20615-2015, Ordinanza n. 18093/2020).

E pertanto, tenuto conto del costo del denaro, dei tassi negativi di rendimento dei titoli pluriennali dello Stato e della limitata entità della rivalutazione monetaria presente e presumibile in futuro, questo Giudice ritiene che l'importo di Euro 67.200,00 non debba essere né aumentato, né diminuito in relazione a un coefficiente di capitalizzazione, essendo già correttamente soddisfacente in relazione alle future esigenze patrimoniali di [REDACTED].

Poiché la responsabilità della convenuta [REDACTED] è stata determinata nella misura del 50%, nella stessa percentuale consegue la statuizione di condanna al risarcimento del suddetto danno, ossia nella misura di **Euro 33.600,00**.

In relazione alla determinazione del danno patrimoniale da lucro cessante subito dall'attrice [REDACTED] è necessario distinguere tra quello richiesto per il mantenimento della figlia [REDACTED] e quello relativo alla contribuzione del defunto al ménage familiare.

Con riguardo al primo, valgono gli stessi criteri innanzi esposti per il danno subito dal figlio [REDACTED].

Pertanto, poiché la figlia [REDACTED] all'epoca del decesso di [REDACTED] aveva 7 anni ed è quindi possibile ipotizzare il raggiungimento della sufficienza economica dopo circa 21 anni, cioè al raggiungimento di anni 28, appare equo liquidare a titolo di danno patrimoniale da lucro cessante la complessiva somma di Euro 100.800,00.

Poiché la responsabilità della convenuta [REDACTED] è stata determinata nella misura del 50%, nella stessa percentuale consegue la statuizione di condanna al risarcimento del suddetto danno, ossia nella misura di **Euro 50.400,00**.

Con riguardo, invece, alla domanda dell'attrice [REDACTED] volta ad ottenere il risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante per mancata contribuzione del defunto al ménage familiare, il quale, secondo la prospettazione attorea, corrispondeva un importo mensile pari a Euro 500,00, questo Giudice ritiene non provato tale importo. Invero, sia nell'atto di citazione che nei successivi atti, parte attrice non produce alcun elemento volto a provare la sussistenza del *quantum* mensile dedotto. Ciononostante, valutando le dichiarazioni rese dai testi [REDACTED] ed [REDACTED] ossia che il defunto "provvedeva insieme alla compagna al pagamento delle utenze", oltre che "al mutuo della casa" contratto dalla convivente [REDACTED] (v. verbale di udienza del 28 gennaio 2020), si ritiene necessario rideterminare il *quantum* prospettato come segue.

In particolare, considerando il reddito mensile al netto del carico fiscale di [REDACTED] pari a circa Euro 1.820,00, e le somme che questi già doveva corrispondere per il mantenimento del figlio [REDACTED]

██████ e per la figlia ██████████ come innanzi esposto, deve ritenersi che questi corrispondesse una somma pari a Euro 400,00 per il *ménage* familiare e che la restante parte fosse destinata alla soddisfazione dei propri bisogni personali.

Ai fini della liquidazione del danno patrimoniale subito dalla convivente *more uxorio*, bisogna premettere che il risarcimento del danno da uccisione di un prossimo congiunto spetta non soltanto ai membri della famiglia legittima della vittima, ma anche a quelli della famiglia naturale, come il convivente "*more uxorio*" ed il figlio naturale non riconosciuto, a condizione che gli interessati dimostrino la sussistenza di un saldo e duraturo legame affettivo tra essi e la vittima assimilabile al rapporto coniugale (Cass. Sentenza n. 20615/2015, Ordinanza n. 9178/2018).

In proposito va rilevato che ██████████ al momento del decesso, aveva 43 anni, mentre ██████████ aveva circa 35 anni e, quindi, si deve tener conto della minore aspettativa di vita di ██████████

Di conseguenza, tenuto conto della aspettativa di vita media calcolata per gli uomini viventi nell'Europa occidentale, pari ad anni 81, il danno patrimoniale da lucro cessante per mancata contribuzione del defunto al *ménage* familiare, dovrà essere determinato moltiplicando la somma suddetta di Euro 400,00 mensili per anni 38, ossia Euro 182.400,00.

Poiché la responsabilità della convenuta ██████████ è stata determinata nella misura del 50%, nella stessa percentuale consegue la statuizione di condanna al risarcimento del suddetto danno, ossia nella misura di **Euro 91.200,00**.

Gli interessi compensativi - secondo l'ormai consolidato indirizzo delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. sentenza n. 1712/1995) - decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione; per questo periodo, gli interessi compensativi si possono calcolare applicando un tasso annuo medio ponderato, equitativamente determinato, sul danno rivalutato.

Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma rivalutata.

Pertanto, alla luce di tale criterio di calcolo, le convenute in solido devono essere condannate al pagamento, in favore di parte attrice, delle somme così come sopra quantificate, oltre interessi compensativi su ciascuna somma al tasso annuo medio ponderato dello 0,2% dal giorno del decesso (12 aprile 2017) ad oggi, e interessi legali sulle stesse somme da oggi al saldo effettivo.

### 5.3 Sulla risarcibilità del danno patrimoniale da danno emergente

Parte attrice ha altresì allegato di aver subito danni di natura patrimoniale in termini di danno emergente, consistenti *in primis* nelle spese funerarie sostenute da ██████████ e, *in secundis*, nel



valore commerciale del motoveicolo Kimco Young 150, andato distrutto in seguito al sinistro stradale di cui è causa.

Con riguardo alla prima posta di danno, si rileva che l'attrice [REDACTED] [REDACTED] abbia effettivamente sostenuto le spese funerarie per un importo di Euro 3.200,00, come documentato dalla fattura n. [REDACTED]/2017 emessa da [REDACTED]

Di conseguenza, poiché la responsabilità della convenuta [REDACTED] [REDACTED] è stata determinata nella misura del 50%, nella stessa percentuale consegue la statuizione di condanna al risarcimento del suddetto danno, ossia nella misura di Euro 1.600,00. Rivalutato detto importo ad oggi secondo gli indici ISTAT costo vita, lo stesso è pari a complessivi **Euro 1,632,00**.

In relazione alla richiesta di risarcimento del danno per il motociclo andato distrutto in occasione del sinistro proposta da parte attrice *iure hereditatis*, si osserva che quest'ultima ha quantificato il relativo valore commerciale al momento del sinistro in Euro 2.000,00 soltanto facendo riferimento alla tipologia dello scooter, senza considerare la vetustà e l'usura del veicolo, ovvero senza nulla dimostrare in merito al valore residuo del bene al momento del sinistro.

Pertanto, a parere di questo Giudice è necessario rideterminare in via equitativa tale danno emergente nell'importo di Euro 500,00, già rivalutato ad oggi.

Poiché la responsabilità della convenuta [REDACTED] [REDACTED] è stata determinata nella misura del 50%, nella stessa percentuale consegue la statuizione di condanna al risarcimento del danno. Conseguentemente il danno risarcibile è pari **Euro 250,00** da corrispondere ai figli di [REDACTED] [REDACTED] per un importo ciascuno di **Euro 125,00**.

Pertanto, alla luce dei criteri di calcolo innanzi esposte, le convenute in solido devono essere condannate al pagamento, in favore di parte attrice, delle due somme così come sopra quantificate, oltre interessi compensativi su ciascuna somma al tasso annuo medio ponderato dello 0,2% dal giorno del decesso (12 aprile 2017) ad oggi, e interessi legali sulle stesse somme da oggi al saldo effettivo.

#### 6. Sulla condanna alle spese processuali

Consegue a quanto esposto, la condanna delle convenute, in via tra loro solidale, a rifondere alle attrici il 50% delle spese processuali, dichiarandole compensate tra le parti per il rimanente 50%.

### **P. Q. M.**

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:

- **Dichiara** la concorrente responsabilità di [REDACTED] [REDACTED] e di [REDACTED] [REDACTED] nella produzione del sinistro verificatosi in data 12 aprile 2017 nella misura del 50% ciascuno;



- **Condanna** le convenute, in solido, al pagamento delle seguenti somme per i titoli specificati in motivazione:
  - Euro 242.832,00** in favore di [REDACTED] in proprio;
  - Euro 218.775,00** in favore di [REDACTED] in qualità di genitore di [REDACTED];
  - Euro 173.725,00** in favore di [REDACTED] quale genitore di [REDACTED];oltre, su ciascuna delle predette somme, interessi come specificato in motivazione;
- **Rigetta** ogni altra domanda, eccezione ed istanza formulata dalle parti;
- **Condanna** le convenute in solido a rifondere alle attrici il 50% delle spese processuali, che, in tale proporzione, liquida in **Euro 856,50** per esborsi e anticipazioni, **Euro 17.600,00** per onorario di avvocato, oltre spese forfetarie nella misura del 15%, oltre C.P.A. ed I.V.A., da liquidarsi in favore del procuratore Avv. [REDACTED] dichiaratosi antistatario, con compensazione tra le parti del restante 50%.

Milano, 6 luglio 2021

Il Giudice Istruttore  
in funzione di giudice unico  
dr. Damiano SPERA

